



TRIBUNALE DI LECCE
Prima Sezione Civile
Udienza del 14.4.2020

Il giudice,

visti gli artt. 83 ss. del d.l. n. 18 del 17.3.2020 (“*nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e miliare*”) e d.l. del 6.4.2020;

letto il provvedimento del Presidente del 20.3.2020;

considerate le insopprimibili esigenze di preservare la salute di tutti gli operatori del diritto oltreché delle parti private, evitando, nel periodo di massima allerta, accessi ed assembramenti presso i locali del palazzo di giustizia che non siano dettati da esigenze improrogabili destinate a prevalere sull'interesse alla prevenzione e alla salute pubblica;

atteso che alla predetta udienza non sono calendarizzate controversie relative a procedimenti cautelari inerenti la tutela di diritti fondamentali della persona;

ritenuto necessario invitare le parti a richiedere, qualora ne ravvisino i presupposti, la dichiarazione di urgenza di cui all'art. 83, III comma lett. a), provvedendo, nelle more, al rinvio d'ufficio di tutte le cause della predetta udienza, ad eccezione di quelle di seguito indicate;

rilevato che le cause iscritte al n. 5868/2019r.g. e n. 3895/2019 r.g. appaiono mature per la decisione, che non appare sussistente la necessità della presenza di parti diverse da quelle dei difensori e che, pertanto, l'udienza predetta potrà avvenire, con riguardo a tali giudizi, attraverso il deposito di brevi note scritte e che il giudice provvederà all'esito, fuori udienza;

ritenuto, pertanto, di concedere alle parti termine fino al dì dell'udienza per il deposito delle suddette note scritte;

DISPONE

il rinvio di tutte le cause dell'udienza del 14.4.2020 alla data del **29.9.2020 ore 9.30**, ad eccezione delle cause iscritte al 5868/2019 r.g. e n. 3895/2019 r.g. che saranno trattate con le modalità indicate in motivazione.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Lecce, 7.4.2020

Il giudice
Caterina Stasi